



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
 AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Servizio: SERVIZIO LOGISTICA E INFORMATICA

Settore: ACQUISTI E GARE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1621 del 31-12-2016

OGGETTO:	APPROVAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE GUUE, CON FUNZIONE DI INDIZIONE DI GARA, PROCEDURA RISTRETTA APPALTO SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FINALIZZATE ALL'ACCRESIMENTO DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI IN PREVISIONE DEL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI STESSI.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n 11 concernente norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro";

VISTO l'art. 10 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO l'art. 11 della Legge regionale del 17 maggio 2016, n. 9, che disciplina la struttura organizzativa dell'ASPAL e del suo personale;

VISTO il comma 5 dell'art. 11 della L.R. 9/2016 il quale dispone che al personale dell'Agenzia si applichino le disposizioni della legge regionale n. 31/1998, e successive modifiche e integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle Agenzie e degli Enti;

VISTO l'articolo 13 della L.R. 9/2016 che individua, quali organi dell'ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per il lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante "Approvazione preliminare Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro", approvato in via

definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016;

VISTO l'art. 11 dello Statuto che prevede che l'ASPAL sia organizzata in Direzione Generale e Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 40 della L.R. n. 9/2016 recante "Sostituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro", attribuendo alla ASPAL il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale;

VISTO l'articolo 14 della citata L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore generale dell'Agenzia e prevede, da parte dello stesso, la predisposizione del Piano annuale delle attività e dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;

VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)";

VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante "Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018";

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la deliberazione G.R. n. 19/23 del 28.05.2015 recante "Modalità e tempi di attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali", che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell'art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l'applicazione del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Piano annuale delle attività 2016 dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'art. 17, comma 1, della L.R. 20/2005;

VISTA la Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016 – 2018 dell'Agenzia regionale per il lavoro e successiva Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016;

VISTA la nota prot. n. 7435 del 23.03.2016 (ns prot. n. 5500 del 23.03.2016) con la quale l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole in merito alla predetta Determinazione n. 32/ARL quale atto di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e degli allegati tecnici;

VISTA la Deliberazione n. 15/3 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla osta all'esecutività della Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 compresa la successiva Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016, con la quale il Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016 – 2018 e gli allegati tecnici;

VISTA la nota prot. 636/GAB del 04.04.2016 (ns. prot. n. 6411 del 04.04.2016) con la quale l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale dispone l'approvazione del Piano delle attività 2016, approvato dal Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro con la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016;

VISTA la deliberazione n. 62/10 del 09.12.2015 con la quale la Giunta regionale approva, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 38/2013, la dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro e l'istituzione di quattro strutture organizzative di secondo livello (Servizi), così come illustrato nell'allegato alla stessa deliberazione;

VISTA la Determinazione n. 125/ARL del 02.05.2016 con la quale si acquisisce in comando, presso l'Agenzia regionale per il Lavoro, la Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas e con la quale viene conferito alla medesima l'incarico di Direttore del Servizio Logistica ed Informatica;

VISTA altresì la Determinazione n. 209/ARL del 10.05.2016 con la quale la Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas viene incaricata della Responsabilità della Funzione di Acquisti dei beni e servizi occorrenti all'Agenzia;

VISTA la Determinazione n. 328/ARL del 18.05.2016, con la quale al Dott. Gianluca Calabrò sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Amministrativo e Contabile dell'Agenzia regionale per il lavoro;

RICHIAMATA la Determinazione n. 332/ASPAL del 26.05.2016 con la quale viene conferito alla Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas l'incarico ad interim di Direttore dei Servizi Strutture Territoriali e contestualmente confermato l'incarico di Responsabile della U.O. Acquisti e gare, quale articolazione del Servizio Logistica ed Informatica;

VISTA la determina del D.G. n° 334 del 31/05/2016 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASPAL le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16.06.2016 recante "Approvazione preliminare Organizzazione e dotazione organica della Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro" ed approvati in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21.06.2016, con la quale sono stati istituiti sette Servizi così come illustrati nell'Allegato alla medesima Deliberazione;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 65/53 del 25 novembre 2016 e n. 64/25 del 02 dicembre 2016 con le quali viene nominato Direttore dell'Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro il Dott. Massimo Temussi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione prot. n. 21073 del 07/12/2016 con il quale sono state conferite al Dott. Massimo Temussi le funzioni di Direttore Generale;

VISTA la L.R n° 5 del 11 aprile 2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018. Legge di stabilità 2016"

VISTO in particolare l'art. 4, comma 29 della L.R. 5/2016, con il quale si stabilisce che è autorizzata, per l'anno 2017, una spesa valutata in euro 26.200.000 e per l'anno 2018 una spesa valutata in euro 25.000.000, per il finanziamento di interventi di politica attiva del lavoro a regia regionale, volti a sostenere i livelli occupativi dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato "Parco Geominerario", alla scadenza delle convenzioni già stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei medesimi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), e dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), (missione 09 - programma 02);

VISTI inoltre, i commi 30 e 31 del medesimo art. 4 della L.R. 5/2016, con i quali si dispone, rispettivamente, che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, individua il soggetto incaricato della attuazione e del monitoraggio delle misure di politica attiva autorizzate dal comma 29 con procedura di evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di appalti e contratti della pubblica amministrazione;

RICHIAMATA la D.G.R. n.37/12 del 21/06/2016, con la quale, in una prospettiva di centralizzazione degli appalti da parte della Centrale Unica di Committenza Regionale, all'ASPAL, di fatto, veniva affidata la gestione delle procedure finalizzate al subentro nei contratti di beni e servizi in precedenza gestiti dalle Province e, comunque, in prevalenza, per importi sotto soglia comunitaria;

VISTA la D.G.R. n°63/38 del 25/11/2016 "Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Legge Regionale n.5 del 11 Aprile 2016, art. 4, commi 29 e seguenti con la quale viene affidato all'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, il ruolo di Stazione Appaltante della procedura di gara, finalizzata a sostenere i livelli occupativi per i lavoratori provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato " Parco Geominerario";

CONSIDERATO che nella D.G.R. n°63/38 del 25/11/2016 viene altresì precisato che l'ASPAL, nello svolgimento del compito affidatogli, possa avvalersi dell'assistenza tecnica e del supporto di altri soggetti pubblici o privati specializzati;

ATTESO che, ancora, nella citata D.G.R. n°63/38 del 25/11/2016 si stabilisce che la copertura finanziaria per l'affidamento del servizio sia ricompresa nelle somme stanziare dalla L.R. n.5/2016 (art. 4, comma 29 e segg.) con vincolo prefissato dal Legislatore Regionale "interventi di politica attiva del lavoro a regia regionale, volti a sostenere i livelli occupativi dei lavoratori";

VISTA la L.R. n.30 del 30/11/2016 "Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco Geominerario della Sardegna" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), pubblicata sul BURAS n.54 del 01/12/2016, con la quale si prevede la proroga della Convenzione, sottoscritta il 23 ottobre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e tutela del territorio, dei beni e attività culturali e delle attività produttive e la Regione autonoma della Sardegna, per un periodo di un anno o comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente a garanzia delle prestazioni previste dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2016, al fine di conseguire il primario interesse pubblico alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) provenienti dal progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna", dei soggetti svantaggiati di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e dei lavoratori interessati agli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012;

VISTA altresì la L.R. n.34 del 22 dicembre 2016 "modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna" con la quale, in previsione della scadenza della Convenzione RAS-ATI IFRAS, fissata per il 31/12/2016, si modificano le LL.RR. 5/2016 e 30/2016, stabilendo che è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 26.200.000,00 e per l'anno 2018 la spesa di euro 25.000.000,00 per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione di un piano di intervento a regia regionale da attuarsi nell'ambito del Parco Geominerario della Sardegna, anche attraverso misure di politica attiva del lavoro, che mirino a garantire nel tempo gli attuali livelli occupazionali dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoratori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2 della L. 17 maggio 1999, n.144), provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato "Parco geominerario", per la stabilizzazione occupazionale dei medesimi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10

dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavoratori, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), e dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), (missione 09 - programma 02), nonché per i soggetti svantaggiati indicati all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), già individuati attraverso specifici protocolli d'intesa e accordi di programma sottoscritti dalla Regione, nonché al residuo personale licenziato dalla società cessata purché beneficiario dell'indennità di disoccupazione (NASPI);

ATTESO che con la citata Legge n.34 del 22 dicembre 2016 si dispone che, al fine di salvaguardare le finalità contenute nella convenzione sottoscritta il 23 ottobre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ambiente e tutela del territorio, dei Beni e attività culturali e delle Attività produttive e la Regione autonoma della Sardegna, nonché nelle convenzioni e accordi successivamente stipulati a completamento e in attuazione della stessa, e al fine di conseguire il primario interesse pubblico alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), provenienti dal progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna", dei soggetti svantaggiati di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e dei lavoratori interessati agli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, nonché al residuo personale licenziato dalla società cessata purché beneficiario di NASPI, nonché al fine di favorire la continuità reddituale ed occupazionale dei sopra individuati lavoratori, è autorizzato lo svolgimento, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, a garanzia delle prestazioni previste dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2016, delle attività oggetto di tale convenzione da parte di società in house regionali ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con particolare riferimento alle attività di produzione di beni e servizi di competenza. Tali attività sono esclusivamente e direttamente affidate, sulla base di un piano industriale, approvato dalla Giunta regionale, predisposto dal soggetto affidatario, che valuti analiticamente la sostenibilità economica e finanziaria nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), garantendo il rispetto dei principi del controllo analogo;

ATTESO altresì che, la citata legge regionale n.34 del 22 dicembre 2016, dispone che per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di cui al comma 1 per le quali non è possibile procedere all'affidamento alle società in house sopraindicate, è autorizzata la stipula di convenzioni con enti pubblici identificati secondo apposite procedure di evidenza pubblica e che, nello svolgimento delle azioni afferenti gli ambiti di attività affidati in base ai commi 1 e 2, le società in house e gli enti pubblici affidatari si avvalgono a tempo determinato, nel rispetto delle norme vigenti in materia, coerentemente con i fabbisogni dei soggetti affidatari, dei lavoratori individuati dalla presente legge appositamente profilati dall'ASPAL;

VISTA la nota dell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale prot. n. 0041230 del 12/12/2016 con la quale vengono trasmessi all'ASPAL e per conoscenza alla Società in house della Regione Sardegna IN.SAR SpA, il progetto e la documentazione di gara elaborata da IN.SAR SpA a seguito di conferimento di incarico di assistenza tecnica da parte del medesimo Assessorato (All.1);

ATTESO che tale invio formale è stato preceduto da apposita riunione nella medesima data del 12/12/2016, promossa dalla Direzione dell'Assessorato del Lavoro, fra i componenti del gruppo di lavoro di IN.SAR SpA, la Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro e la Direzione Generale dell'ASPAL nella quale è stato presentato il piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, ivi compresa la proposta al fine di porre in essere in un breve arco di tempo di circa 15 giorni, l'avviso di gara europeo, non sussistendo, oggettivamente, per la Stazione Appaltante ASPAL i tempi tecnici per l'indizione di una procedura aperta soprasoglia comunitaria;

CONSIDERATO che l'espletamento di una procedura aperta presuppone la completa profilazione dei lavoratori, la completa definizione dei dettagli tecnici dei servizi da affidare con relativi parametri di valutazione per l'aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che al fine di rispettare il termine del 31/12/2016, per l'avvio della procedura, come stabilito nei provvedimenti succitati, e come proposto dalla Assistenza Tecnica IN.SAR SpA, è possibile procedere all'approvazione di un avviso di preinformazione con funzione di indizione di gara, con procedura ristretta, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

VISTO il progetto di assistenza tecnica "piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna" trasmesso all'ASPAL con la citata nota prot.n.0041230 del 12/12/2016, conservato agli atti del procedimento;

VISTO l'avviso di preinformazione con funzione di indizione di gara da espletare con procedura ristretta, predisposto in conformità all'art. 61 del D.lgs 50/2016 contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, per il periodo di due anni (All.2);

CONSIDERATO che trattasi di procedura soprasoglia comunitaria il cui valore, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016, art. 1, comma C è di gran lunga superiore a euro 209.000,00;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5/10/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 e ss.mm.ii. in quanto vigente;

VISTA la L.R. 9/2016;

Per le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

Art. 1) di approvare l'avviso di preinformazione con funzione di indizione di gara da espletare con procedura ristretta, predisposto in conformità all'art. 61 del D.lgs 50/2016 contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B da pubblicare sulla GUUE (All.2);

Art. 2) di stabilire che l'ASPAL, così come stabilito nella DGR n°63/38 del 25/11/2016, *"nello svolgimento dei compiti affidatogli, possa avvalersi dell'assistenza tecnica e del supporto di altri soggetti pubblici o privati specializzati"*, non disponendo di una adeguata Struttura interna di supporto tecnico si avvarrà di soggetti esterni specializzati;

Art. 3) di autorizzare gli uffici del Servizio Logistica ed Informatica all'invio dell'avviso di cui al punto 1 all'Ufficio preposto alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea e alla pubblicazione sul

profilo del committente;

Art. 4) di trasmettere la presente all'Assessorato del Lavoro, al Servizio Amministrativo Contabile, all'IN.SAR SpA e al Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 5) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'ASPAL.

Il Dirigente

Dott.ssa MGD/mgd

Il Direttore del SERVIZIO LOGISTICA E INFORMATICA
F.tp DOTT.SA MARIA GESUINA DEMURTAS
Il Direttore Generale
F.to Dott. Massimo Temussi

Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi